Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 ottobre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 241 DEL 20 OTTOBRE 1953:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Chieti.

(4478)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Novara.

(4480)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di L'Aquila.

(4481)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 754.

Istituzione in Valenza di un istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale:

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1° ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Valenza una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

Art 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito da una scuola professionale di oreficeria con sezioni per:

orefice;
incisore incassatore;
cesellatore;
modellista.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; cultura tecnica; cultura scientifica; cultura artistica; disegno tecnico; plastica; incisione; composizione; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento del l'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione in L. 12.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio n.* 87. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Valenza

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
3. Applicato	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
4. Incarichi di insegnamento (per complessive 100 ore settimanali)		9
5. Istruttori e assistenti		5
6. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		2

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 755.

Istituzione in Venezia di un istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1° ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Venezia una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale « Sanudo » di Venezia è soppressa.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   tornitore;
   meccanico motorista.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
   elettricista istallatore;
   radioriparatore e montatore.
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:
   modellista da fonderia;
   ebanista.
4. Scuola professionale per l'orologeria, con sezione per:
   orologiaio.
5. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per:
   sarta per donna.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; economia aziendale; lingua straniera; fisica; chimica; meccanica; elettrotecnica; misure elettriche; tecnologia; radiotecnica; misure radiotecniche; macchine e motori a combustione interna; orologeria e orologi complicati; disegno tecnico e professionale; storia del mobilio e arredamento; storia dell'arte; merceologia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di

avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico

dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 29.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 88. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Venezia

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	5
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	4
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 270 ore settimanali)		21
7. Istruttori e assistenti		8
8. Applicati . .		1
9. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		5

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 marzo 1953, n. 756.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ot-

tobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351 e 12 settembre 1952, n. 3861;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

All'art. 46. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I laureati in filosofia che aspirino alla laurea in lettere vengono ammessi al quarto anno; essi dovranno sostenere la prova scritta di latino (prescritta per gli studenti di lettere) che sarà classificata con apposito voto. Devono inoltre frequentare i corsi e superare gli esami delle seguenti discipline:

a) *per l'indirizzo classico*: letteratura latina, letteratura greca, archeologia, glottologia, geografia, storia greca (o, se tace in quell'anno il corso, altra disciplina classica indicata dal Consiglio della Facoltà). Un insegnamento complementare;

b) *per l'indirizzo moderno*: filologia romanza, storia dell'arte medioevale e moderna, geografia, quattro insegnamenti, che non siano stati seguiti per la laurea in filosofia (si consigliano tra questi due lingue e letterature straniere) ».

All'art. 53 relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, la denominazione dell'Istituto di « educazione fisica » è sostituita con quella di « Istituto di fisiologia del lavoro e dello sport ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 110. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1953.

Trasferimento del comune di Ozegna dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cuorgnè e dell'Ufficio del registro di Castellamonte a quella dei corrispondenti uffici di Rivarolo Canavese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cuorgnè e dell'Ufficio del registro di Castellamonte al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Ozegna un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Rivarolo Canavese;

Decreta:

Il comune di Ozegna viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cuorgnè e dell'Ufficio del registro di Castellamonte a quella dei corrispondenti uffici di Rivarolo Canavese.

Roma, addì 10 luglio 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1953
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 128. — LESEN

(5028)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1953.

Approvazione di alcune condizioni generali di polizza presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza da adottarsi per l'assicurazione temporanea di mensilità certe, in caso di morte, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

Roma, addì 28 settembre 1953

Il Ministro: MALVESTITI

(5014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 33, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Piedimonte San Germano (Frosinone) di un mutuo di L. 2.930.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4981)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 361, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montescudo (Forlì) di un mutuo di L. 1.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4987)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 5 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 370, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capraia e Limite (Firenze) di un mutuo di L. 2.041.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4989)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 381, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monterenzio (Bologna) di un mutuo di L. 5.070.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4995)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 31, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casalfiumanese (Bologna) di un mutuo di L. 3.840.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4998)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 28 Interno, foglio n. 25, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Orsogna (Chieti) di un mutuo di L. 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4991)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1953, registro n. 27 Interno, foglio n. 380, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Lorenzello (Benevento) di un mutuo di L. 1.125.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4999)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 ottobre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,97	634 —
» Firenze	624,85	632 —
» Genova	624,92	634 —
» Milano	624,94	634 —
» Napoli	624,90	634 —
» Palermo	624,95	634 —
» Roma	624,94	634,50
» Torino	624,93	633 —
» Trieste	624,97	—
» Venezia	624,90	633,25

Media dei titoli del 19 ottobre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,60
Id. 3,50 % 1902	59,60
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	80,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,45
Id. 5 % 1936	90,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,475

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,94
1 dollaro canadese	»	634,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione sulle assicurazioni sociali fra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord firmata a Roma il 28 novembre 1951.

In conformità alle disposizioni dell'art. 23 della Convenzione sulle assicurazioni sociali fra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, firmata a Roma il 28 novembre 1951,

il Ministro dell'Assicurazione Nazionale del Regno Unito rappresentato dal Signor C. G. Dennys, C. B., M. C., *Sottosegretario del Ministero dell'Assicurazione Nazionale*

ed il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale della Repubblica Italiana rappresentato dal Signor Livio Theodoli, *Consigliere dell'Ambasciata d'Italia a Londra*

hanno convenuto quanto segue:

Parte I
DEFINIZIONI

Art. 1.

Ai fini del presente accordo:

a) per « Convenzione » si intende la Convenzione sulle assicurazioni sociali fra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord firmata a Roma il 28 novembre 1951;

b) per « Parte » si intendono secondo il caso: la Repubblica Italiana o il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

c) le altre espressioni hanno gli stessi significati che nella Convenzione.

Art. 2.

Ai fini del numero 4 dell'art. 1 della Convenzione, gli organismi di assicurazione italiani cui è affidata le gestione dei regimi assicurativi sono, oltre agli organismi per particolari categorie di lavoratori.

a) per le assicurazioni per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

b) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);

c) per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione in caso di maternità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.).

Parte II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

Quando un cittadino di una delle Parti è occupato nel territorio di una Parte e, in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 lettera *a*) dell'art. 5 della Convenzione, rimane soggetto alla legislazione dell'altra Parte, si applicano le seguenti disposizioni.

1° il cittadino, i suoi aventi diritto e il datore di lavoro corrispondono direttamente, per ogni questione concernente i contributi e le prestazioni delle assicurazioni sociali, con i competenti organismi di assicurazione di quest'ultima Parte;

2° il competente organismo di assicurazione di tale Parte rilascia un certificato al datore di lavoro dal quale risulti che detto cittadino è assicurato in base alla legislazione della stessa Parte;

3° quando più cittadini sono inviati a lavorare nel territorio di una Parte per uno stesso periodo di tempo, il competente organismo di assicurazione dell'altra Parte può rilasciare un unico certificato per tutti i suddetti cittadini;

4° detto certificato deve essere esibito, a richiesta degli organismi di assicurazione della prima Parte, dal rappresentante del datore di lavoro nel territorio di questa Parte, se tale rappresentante esiste, altrimenti dallo stesso cittadino;

5° ai fini del presente articolo l'organismo di assicurazione competente è:

a) in Italia, la competente sede provinciale dell'Istituto nazionale contro le malattie;

b) in Gran Bretagna, il Ministero dell'assicurazione nazionale e, nell'Isola di Man, il Consiglio direttivo dei servizi sociali dell'Isola di Man.

Art. 4.

Quando un cittadino di una delle due Parti che si trovi nel territorio di una Parte, chieda una prestazione o una maggiorazione di prestazione o si appelli contro una decisione presa in base alla legislazione dell'altra Parte, il competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio l'interessato si trova provvede, senza indugio, a sottoporre il cittadino a esame medico o, effettua tutte le indagini necessarie, e invia all'organismo di assicurazione dell'altra Parte un rapporto circa l'esame e le indagini effettuate. Tale rapporto dovrà contenere tutte le informazioni che l'organismo di assicurazione di tale Parte ritenga necessarie allo scopo di determinare il diritto del cittadino alla prestazione o, secondo i casi, di giudicare in merito al suo appello.

Art. 5.

Quando un cittadino di una delle due Parti, che si trovi nel territorio di una Parte, chieda una prestazione o una maggiorazione di prestazione o si appelli contro una decisione presa in base alla legislazione di questa Parte per le persone indicate nell'art. 19 della Convenzione che si trovino nel territorio dell'altra Parte, il competente organismo di assicurazione di quest'ultima Parte effettua, a richiesta dell'organismo debitore della prima Parte, l'esame medico o le indagini necessarie ed invia un rapporto allo stesso organismo debitore.

Art. 6.

Quando un cittadino di una delle due Parti che si trovi nel territorio di una Parte si appelli contro una decisione presa in base alla legislazione dell'altra Parte, il competente organismo di assicurazione di quest'ultima Parte lo informa circa il suo diritto ad essere rappresentato ai sensi della stessa legislazione, quando il suo appello sarà esaminato.

Parte III
PRESTAZIONI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE MALATTIA (COMPRESA LA TUBERCOLOSI) E MATERNITÀ

Art. 7.

1. Quando un cittadino di una delle due Parti, che è o è stato assicurato in base alla legislazione di una Parte, si rechi nel territorio dell'altra Parte, il competente organismo di assicurazione della prima Parte gli fornirà, a sua richiesta, un formulario contenente le informazioni relative ai periodi di assicurazione ed ai contributi versati o accreditati come versati in base alla predetta legislazione.

2. Qualora detto cittadino faccia domanda di una prestazione invocando l'applicazione dell'art. 8, paragrafo 1, lettera *c*), della Convenzione, egli rimetterà detto formulario al competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio egli risiede.

3. Quando il cittadino non è in grado di rimettere detto formulario al competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio egli risiede, l'organismo dell'altra Parte invia una copia di tale formulario all'organismo della prima Parte a richiesta di questo stesso organismo.

4. Gli organismi di assicurazione competenti per il rilascio del formulario sono:

a) in Italia, le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

b) in Gran Bretagna, il Ministero dell'assicurazione nazionale e, nell'Isola di Man, il Consiglio direttivo dei servizi sociali dell'Isola di Man.

Art. 8.

1. Quando un cittadino di una delle due Parti ha diritto, a carico dell'organismo di assicurazione di una Parte, a ricevere prestazioni nel territorio dell'altra Parte in base alle disposizioni del paragrafo 3 dell'art. 8 della Convenzione, il competente organismo di assicurazione della prima Parte ne informa il competente organismo di assicurazione dell'altra Parte e rilascia una copia di tale notifica al detto cittadino prima della sua partenza dal territorio della prima Parte.

2. Il competente organismo di assicurazione della prima Parte informa altresì il competente organismo di assicurazione dell'altra Parte e il detto cittadino in ogni caso in cui il pagamento di detta prestazione sia sospeso

Art. 9.

Quando una donna che si trovi nel territorio di una delle due Parti faccia domanda per una prestazione in base alla legislazione dell'altra Parte invocando le disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 4 della Convenzione, essa presenterà detta domanda direttamente al competente organismo di assicurazione di quest'ultima Parte e detto organismo pagherà a lei direttamente la prestazione.

Parte IV

PRESTAZIONI PER MALATTIE DI LUNGA DURATA E PER INVALIDITÀ

Art. 10.

1. Ogni domanda di prestazione ai sensi delle disposizioni del Capitolo 2° del Titolo III della Convenzione deve essere redatta su un apposito modulo e presentata al competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio il richiedente risiede (in Italia, la competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in Gran Bretagna, il Ministero dell'assicurazione nazionale o, nel caso dell'Isola di Man, il Consiglio direttivo dei servizi sociali dell'Isola di Man).

2. Se la domanda è presentata a un organismo di assicurazione dell'altra Parte, tale organismo la trasmette, senza indugio, al competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio il richiedente risiede, indicando la data in cui essa è stata presentata.

Art. 11.

1. Quando il competente organismo di assicurazione di una delle due Parti riceva una domanda di prestazione presentata in conformità alle disposizioni del precedente articolo, esso determina la prestazione ai sensi delle disposizioni del Capitolo 2° del Titolo III della Convenzione e a tal fine il competente organismo di assicurazione dell'altra Parte invia al primo organismo un formulario contenente le informazioni da questo richieste.

2. Qualora il competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio il richiedente risiede ritenga che la prestazione richiesta non sia pagabile in base alla propria legislazione, esso conferma, per quanto possibile, l'autenticità della domanda e di ogni altro documento presentato dal richiedente ed invia una copia autentica della domanda stessa al competente organismo di assicurazione dell'altra Parte unitamente a due esemplari del formulario previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ricevuti i documenti indicati nel paragrafo 2 del presente articolo il competente organismo di assicurazione dell'altra Parte decide sulla domanda in base alle disposizioni del Capitolo 2° del Titolo III della Convenzione e notifica la decisione al competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio il richiedente risiede.

4. Il competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio il richiedente risiede notifica al richiedente le decisioni prese dagli organismi competenti delle due Parti facendogli conoscere i mezzi di ricorso previsti da ciascuna legislazione.

Parte V

PRESTAZIONI PER LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI

Art. 12.

1. Le domande di pensione ai sensi degli articoli 14 e 17 della Convenzione sono redatte su un apposito modulo e presentate al competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio il richiedente risiede (in Italia, la competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in Gran Bretagna, il Ministero dell'assicurazione nazionale o, nel caso dell'Isola di Man, il Consiglio direttivo dei servizi sociali dell'Isola di Man), unitamente, ove del caso, alla dichiarazione di ritiro dalla occupazione.

2. Se la domanda è presentata ad un organismo di assicurazione dell'altra Parte, tale organismo la trasmette, senza indugio, al competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio il richiedente risiede indicando la data in cui essa è stata presentata.

Art. 13.

1. Quando il copetente organismo di assicurazione di una delle due Parti riceva una domanda di pensione presentata in conformità alle disposizioni dell'articolo precedente, esso conferma, per quanto possibile, l'autenticità della domanda e di ogni altro documento presentato dal richiedente ed invia una copia autentica della domanda stessa al competente organismo di assicurazione dell'altra Parte unitamente a due esemplari di un formulario contenente le informazioni da esso richieste.

2. Ricevuti i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo, il competente organismo di assicurazione dell'altra Parte decide sulla domanda ai sensi degli articoli 14 e 17 della Convenzione e notifica la sua decisione al competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio il richiedente risiede, indicando la misura della pensione cui il richiedente ha diritto in base alle disposizioni dei predetti articoli, nonchè la misura della pensione cui egli avrebbe diritto qualora decidesse di non avvalersi delle disposizioni degli articoli medesimi. Detto organismo trasmette altresì al competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio il richiedente risiede un esemplare del formulario indicato nel paragrafo 1° del presente articolo contenente le informazioni richieste dallo stesso organismo.

3. Ricevuti i documenti indicati al paragrafo 2° del presente articolo, il competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio il richiedente risiede decide, a sua volta, sulla domanda ai sensi degli articoli 14 e 17 della Convenzione e informa il richiedente:

a) delle decisioni prese da ambedue gli organismi di assicurazione;

b) delle prestazioni cui il richiedente ha diritto in base alla legislazione di ciascuna Parte tenuto conto delle disposizioni degli articoli 14 e 17 della Convenzione;

c) delle prestazioni cui egli avrebbe diritto qualora decidesse di non avvalersi delle disposizioni degli articoli predetti;

d) dei mezzi di ricorso previsti da ciascuna legislazione.

4. Lo stesso organismo invia una copia della sua decisione al competente organismo di assicurazione dell'altra Parte facendogli conoscere la data in cui il richiedente è stato informato di entrambe le decisioni.

Art. 14.

Se l'interessato decide, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione, di non avvalersi delle disposizioni degli articoli 14 e 17 della Convenzione, egli notifica la sua decisione all'organismo di assicurazione dal quale ha ricevuto la comunicazione indicata nel precedente articolo. Detto organismo informa successivamente della decisione il competente organismo di assicurazione dell'altra Parte.

Art. 15.

Le domande di pensioni ai sensi dell'art 16 della Convenzione sono redatte su appositi moduli e presentate al competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio i richiedenti risiedono (in Italia, l'Istituto nazionale della previdenza sociale; in Gran Bretagna, il Ministero dell'assicurazione nazionale, o, nel caso dell'Isola di Man, il Consiglio direttivo dei servizi sociali dell'Isola di Man), unitamente, ove del caso, alla dichiarazione di ritiro dalla occupazione. Tale organismo trasmette dette domande, senza indugio, al competente organismo di assicurazione dell'altra Parte indicando le date in cui esse sono state presentate.

Parte VI

PRESTAZIONI PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE O LESIONI PROFESSIONALI

Art. 16.

1. Ogni domanda di prestazione ai sensi dell'art. 18 della Convenzione è redatta su un apposito modulo e può essere presentata al competente organismo di assicurazione della Parte nel cui territorio il richiedente risiede (in Italia, la competente sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; in Gran Bretagna, il Ministero per l'assicurazione nazionale e, nell'Isola di Man, il Consiglio direttivo dei servizi sociali dell'Isola di Man). Detto organismo trasmette, senza indugio, la domanda al competente organismo di assicurazione dell'altra Parte.

2. Per quanto riguarda le indennità in caso di inabilità temporanea, si applicano, per analogia, le disposizioni di cui all'art. 8 del presente accordo.

Parte VII

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Art. 17.

In applicazione dell'art. 20 della Convenzione il pagamento è effettuato:

1) in Italia, per conto degli organismi di assicurazione del Regno Unito:

a) per quanto riguarda le prestazioni per malattia di lunga durata e le pensioni di vecchiaia e superstiti, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) per quanto riguarda le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie o lesioni professionali, dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

2) in Gran Brteagna, per conto degli organismi di assicurazione italiani, dal Ministero dell'assicurazione nazionale e, nel caso dell'Isola di Man, dal Consiglio direttivo dei servizi sociali dell'Isola di Man.

Art. 18.

1. Qualora ai sensi dell'art. 20 della Convenzione un organismo di assicurazione di una Parte sia tenuto a pagare prestazioni nel territorio dell'altra Parte pel tramite di un organismo di assicurazione di questa Parte:

a) il primo organismo invia al secondo organismo due esemplari di un certificato contenente l'indicazione dell'ammontare della prestazione da pagare espresso in valuta nazionale e delle condizioni in base alle quali la prestazione può essere pagata;

b) il secondo organismo paga la prestazione alle condizioni indicate sotto la lettera a) del presente paragrafo convertendone l'ammontare nella sua valuta nazionale al tasso ufficiale di cambio applicabile il primo giorno del mese in cui il pagamento deve essere effettuato.

2. L'organismo di assicurazione di una Parte che ha rilasciato un certificato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può modificare o ritirare tale certificato dando un preavviso di almeno 15 giorni all'organismo di assicurazione dell'altra Parte.

3. Ogni prestazione dovuta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è pagata:

a) in Italia, in rate mensili posticipate;

b) in Gran Bretagna o nell'Isola di Man in rate bimestrali anticipate.

Art. 19.

Quando un organismo di assicurazione di una Parte è incaricato di pagare prestazioni per conto di un organismo di assicurazione dell'altra Parte, il primo organismo sospende il pagamento delle prestazioni:

a) se il beneficiario lascia il territorio della prima Parte;

b) in caso di morte del beneficiario;

c) se ritiene che non sussistano le condizioni per il pagamento delle prestazioni.

In tali casi ne dà notizia, senza indugio, al competente organismo di assicurazione dell'altra Parte.

2. Quando l'organismo di assicurazione di una Parte informa l'organismo di assicurazione dell'altra Parte che il pagamento delle prestazioni è stato sospeso in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 lettera b) del presente articolo, il secondo organismo informa il primo organismo dell'ammontare delle prestazioni che restano ancora da pagare e indica le persone a favore delle quali tali pagamenti devono essere effettuati.

Art. 20.

1. L'organismo debitore trasferisce le somme necessarie al pagamento delle prestazioni al più tardi 15 giorni prima delle scadenze previste dall'art. 18, paragrafo 3, del presente accordo.

2. Per comprovare i pagamenti effettuati, l'organismo della Parte nel cui territorio i beneficiari risiedono invia semestralmente, all'organismo debitore, l'elenco delle somme pagate per conto di detto organismo e l'elenco delle somme eventualmente non pagate, indicando, per quanto possibile, i motivi dei pagamenti non effettuati. La differenza tra le somme trasferite e l'ammontare dei pagamenti effettuati è scontata sulle somme da trasferire ulteriormente per lo stesso titolo.

Art. 21.

Quando ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1, della Convenzione una prestazione deve essere pagata da un organismo di assicurazione di una Parte nel territorio dell'altra Parte pel tramite di un organismo di assicurazione di questa Parte, il primo organismo corrisponde con il beneficiario della prestazione solo pel tramite del secondo organismo.

Parte VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22.

Le domande, i formulari e i certificati che, ai sensi del presente accordo, devono essere rimessi da un organismo di assicurazione di una Parte a un organismo di assicurazione dell'altra Parte sono redatti su moduli concordati fra le Autorità competenti delle due Parti e autenticati dalla firma di un funzionario autorizzato.

Art. 23.

Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione ed ha la sua stessa durata, salvo modifiche che possano essere concordate tra le Autorità competenti ai sensi dell'art. 23 della Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Londra l'11 febbraio 1953 nelle lingue italiana e inglese. Entrambi i testi fanno ugualmente fede.

Per il Ministro dell'Assicurazione Nazionale del Regno Unito
C. G. DENNYS

Per il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale della Repubblica Italiana
THEODOLI

(5047)

Scioglimento della società cooperativa Cassa Sociale Lavoratori Agricoli (C.S.L.A.), con sede in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 ottobre 1953, la società cooperativa « Cassa Sociale Lavoratori Agricoli » (C.S.L.A.), con sede in Cosenza, costituita con atto 9 agosto 1946, per notaio Ciro Pastore di Cosenza, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Calabrese.

(5032)

Proroga dei poteri e conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci per determinati atti al commissario della Società cooperativa edilizia Marecchiese, con sede in Novafeltria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 ottobre 1953, i poteri conferiti al dott. Nicola Colitto, commissario della Società cooperativa edilizia « Marecchiese », con sede in Novafeltria, sono stati prorogati fino al 30 dicembre 1953, conferendogli, altresì, ai sensi di legge, i poteri dell'assemblea dei soci per procedere alla nomina del Collegio sindacale.

(5033)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Grosseto.

Con decreto interministeriale 4 luglio 1953, n. 667, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno ricadente nel comune di Grosseto, della superficie di Ha 59.08.36, riportata in catasto al foglio 43, particella 4 (Ha 11.68.99) e particella 11 (Ha 47.39.37).

(5017)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a cinque posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C), nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il *riordinamento dei servizi della Direzione generale delle* miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Considerato che un terzo dei posti disponibili, alla data del 1° maggio 1948, deve essere conferito mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Che alla data del 1° maggio 1948 i posti disponibili nel ruolo d'ordine del gruppo *C* del Corpo delle miniere erano sedici e che in conseguenza cinque posti sono riservati al personale statale di cui sopra;

Vista la nota n. 44500/12106 in data 15 gennaio 1953, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato, fra l'altro, il concorso per esami per il conferimento dei posti predetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*), nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nelle premesse citato.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di scuola complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale affari generali Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso, entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare il loro cognome, nome e paternità, il luogo e data di nascita, lo stato di famiglia ed il domicilio, dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di gruppo *C* nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, ed elencare i documenti prodotti a corredo della domanda.

I candidati dovranno inoltre indicare nella domanda di ammissione il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Tale libretto dovrà essere esibito nelle prove di esame, per la identificazione di ciascun candidato.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

In tal caso, i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia, i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altro concorso indetto dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 4.

A corredo della domanda, dovranno essere prodotti i seguenti documenti

1. Diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2, comma primo.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato in carta legale comprovante le votazioni stesse.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni, che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato dal medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6,

n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

3. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di esito di leva;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M.S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto Ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

4. Copia dello stato di servizio civile con la indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dalla competente Amministrazione in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati sottoposti o meno a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

5. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

I candidati ai quali non fosse possibile ottenere il rilascio della dichiarazione integrativa di cui sopra entro il termine utile per la presentazione della domanda, potranno presentare la dichiarazione stessa anche oltre il termine suindicato ma non dopo la data di inizio delle prove orali del presente concorso, diversamente decadono dal godimento dei benefici connessi.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra e categorie assimilate, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli prefenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3) Prova di dattilografia (scrittura a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura).

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radice di numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di primo grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

a) da un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente;

b) da due funzionari di grado non inferiore al 7°, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti del libretto ferroviario.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, presentare le minute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso, tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di assistenti aggiunti in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad assistenti aggiunti, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

A coloro che conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto in prova sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre la indennità di carovita e l'assegno perequativo spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza loro assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi del vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Art. 12.

I vincitori del concorso potranno essere assegnati a prestare servizio presso il Ministero dell'industria e del commercio o presso i distretti minerari della Repubblica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1953

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1953
Registro n. 3, *foglio n.* 248.

(5020)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a posti di preparatore straordinario di gabinetto nei ruoli del personale civile dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica (gruppo B, grado 12°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1953, registro n. 2 Aeronautica, foglio n. 143, con il quale è stato indetto un concorso a posti di preparatore straordinario di gabinetto nei ruoli del personale civile dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica (gruppo *B*, grado 12°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1953, n. 179;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini utili per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (6 ottobre 1953) per la presentazione delle domande per i concorsi a posti di preparatore straordinario di gabinetto nei ruoli del personale civile dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica (gruppo *B*, grado 12°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1953, n. 179, è prorogato al 30 novembre 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1953

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1953
Registro n. 6 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 276

(5049)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.